



COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 DEL 20/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019

Il giorno 20/12/2018 alle ore 18:00 presso questa Sede Comunale, è stato convocato il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	LUCCHINI LORENZO	Consigliere	X	
2	RASORI PAOLO	Consigliere	X	
3	MARCHINI ROBERTO	Consigliere	X	
4	GALEOTTI PAOLO	Presidente	X	
5	BOSCHINI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
6	DELUIGI VANNI	Consigliere	X	
7	SGANZERLA SILVIA	Consigliere		X
8	GOLA GIOVANNA	Consigliere	X	
9	ZORZELLA ANNA	Consigliere	X	
10	MATTINZIOLI MARCO	Consigliere	X	
11	TARANA CHIARA	Consigliere	X	
12	BIANCHINI LAURA	Consigliere	X	
13	BETTEGHELLA MIRCO	Consigliere	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale, **Capodici dott. Giuseppe**.

Presiede il Sindaco, **Dott. Galeotti Paolo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione dell'Assessore Deluigi Vanni e gli interventi dei Consiglieri succedutisi, così come riportato nel verbale n. 65 di questa stessa seduta;

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO che:

- *l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;*
- *l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI) o corrispettivo per i rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune ha provveduto con deliberazione Consiliare n. 12 del 02/04/2012 ad approvare il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria successivamente variato con deliberazioni n. 19 del 06/05/2013, n. 8 del 01/04/2014, n. 5 del 21/03/2016 e n. 65 del 24/11/2016 in particolare con la variazione di cui alla delibera nr. 8 del 01/04/2014 il regolamento è stato adeguato alla nuove regole della IUC introdotte dalla Legge 147/2013

VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) che all'art.1 in particolare con i commi dal 10 al 16 dispone importanti modifiche in tema di Imposta Municipale Propria IMU e di TASI tra le quali si pongono con particolare evidenza le seguenti:

- *introduzione di una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;*
- *esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;*
- *la TASI non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;*

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune, ha provveduto a variare con deliberazione di questo Consiglio nr. 5 del 21/03/2016 il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU onde adeguarlo alla nuove regole introdotte dalla Legge di stabilità 2016 sopra menzionata;

DATO ATTO che:

- *i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:*
- *modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 201/2011);*



- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, così come modificata dal D.L. 16/2014, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille (3,3 per mille nel caso in cui il gettito derivante dal maggior incremento venga utilizzato per finanziare eventuali detrazioni) , l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima 10,6 per mille (11,4 per mille nel caso in cui il gettito derivante dal maggior incremento venga utilizzato per finanziare eventuali detrazioni);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che testualmente recita: "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

PRESO ATTO che, alla data di redazione degli schemi di bilancio 2019-2021 non risulta prorogato il blocco tributario previsto per gli anni dal 2015 al 2018 dal comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 e s.m.e.i., ma che tuttavia, dopo a avere effettuato un esame delle finanze dell'ente, non risulta necessario procedere con variazioni rispetto a quanto deliberato con il bilancio precedente;

*RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 08/11/2018, avente per oggetto "Indirizzi della Giunta Comunale in materia di aliquote IMU, di addizionale comunale all'IRPEF e TASI", nella quale veniva espressa la volontà di **Confermare** per l'anno 2019 ai fini dell'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** le aliquote già stabilite per l'anno 2015 e confermate per gli anni 2016, 2017 e 2018 come segue: aliquota di base nella misura dell'1,06% e aliquota al 0,4% per le sole abitazioni principali non esenti (A/1, A/8, A9);*

PRESO ATTO che:

- continua ad essere riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 del 20/12/2018



- *il Fondo di solidarietà comunale continua ad essere alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni che viene direttamente trattenuta dallo Stato sui riversamenti IMU. In base a quanto stabilito dall'art. 6 del D.L. 16/2014, "ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono in bilancio la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato...;*

PRESO ATTO che risulta rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita, come riportato nel seguente prospetto dimostrativo:

Tipologia immobili	Aliquota IMU	Aliquota TASI	Totale aliquote IMU + TASI	Limite imposto dalla norma
Abitazione principale e pertinenze (esclusi A/1, A/8 e A/9)	Esclusi	Esclusi	0	0
Abitazione principale e pertinenze (A/1, A/8 e A/9)	0,4%	0,15%	0,55%	0,60%
Fabbricati Rurali	esclusi	0,10 %	0,10%	0,10%
Altri immobili cat. A	1,06%	0,00%	1,06%	1,06%
Altri immobili categoria C	1,06%	0,00%	1,06%	1,06%
Altri immobili categoria D	1,06%	0,00%	1,06%	1,06%
Terreni Agricoli posseduti e condotti direttamente da Imprenditori Agricoli Professionali	Esclusi	esclusi	0	0
Terreni Agricoli posseduti da soggetti diversi da I.A.P. oppure anche posseduti da I.A.P. ma non condotti direttamente	1,06%	esclusi	1,06%	1,06%
Aree edificabili	1,06%	0,00%	1,06%	1,06%

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 nr. 214 e precisamente all'art. 13, comma 15, dove è previsto che dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ad entrate tributarie, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive e comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

tanto ciò premesso;

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2019 le stesse aliquote IMU e le stesse modalità di applicazione già deliberate per l'anno 2015 e confermate per gli anni 2016, 2017 e 2018 come di seguito specificato:

- *l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 è stabilita nella misura del **1,06 per cento** (unovirgolazeroseipercento);*
- *l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (cat. Catast. A/1, A/8 e A/9) è stabilita nella misura del **0,40 per cento** (zerovirgolaquarantapercento);*
- *le detrazioni per abitazione principale (qualora non esente) sono confermate nella misura stabilita dalla norma, vale a dire € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.*



2) di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda agli adempimenti previsti dalla Legge per l'efficacia del presente provvedimento

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico – contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

CON voti Favorevoli n. 8, Contrari n. 4 (Lucchini Lorenzo, Rasori Paolo, Bianchini Laura e Betteghella Mirco), Astenuti n. 0, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare la suindicata deliberazione;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Il Sindaco
Dott. Galeotti Paolo**

**Il Segretario Comunale
Capodice dott. Giuseppe**